

Atto Rep. n. 920

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- * -

OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO DA DESTINARSI AGLI ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE. CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. E ART. 1 C. 499 L. 208/2015, SUDDIVISA IN LOTTI. (MATERIA 19 DEL D.P.C.M. 11/07/2018 - G.U.R.I. N. 189 DEL 16/08/2018).

LOTTO 1 – ENTI LOCALI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

C.I.G. 9289377C65

Importo massimo contrattuale: € 2.300.000,00

Impresa aggiudicataria: R.T.I. DEL VECCHIO S.r.l./ GRUPPO SIMET S.r.l., con sede legale in Napoli (NA), via Nelson Mandela, 25.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 14:30 in Torino, nella sede degli Uffici della Città Metropolitana di Torino, C.so Inghilterra n. 7;

Avanti a me, Dott. Giuseppe Formichella, Segretario Generale della Città Metropolitana di Torino, sono personalmente comparsi i sottoindicati signori, della cui identità personale mi dichiaro certo, i quali, avendone i requisiti di legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni:

a) Arch. Marco Rosso, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia-

Edilizia Scolastica 1, nato a *omissis (omissis)*, il *omissis*, (C.F. *omissis*), il quale, nella qualità di Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia-Edilizia Scolastica 1, dichiara di agire in nome e per conto della Città Metropolitana di Torino, (C.F. 01907990012), che, nel proseguo del presente atto verrà denominata per brevità “Città Metropolitana”, con i poteri di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, conferitigli con decreti della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 317-16662/2018 del 06/07/2018, n. 571-27708/2018 del 28/11/2018, con disposizione organizzativa del Direttore Generale n. 1753 del 08/01/2019, con decreti della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 10 del 28/01/2021 e n. 68 del 16/06/2021 e con decreto del Sindaco Metropolitano n. 47 del 02/03/2023;

b) Sig. Antonio De Luca, nato ad *omissis (omissis)*, il *omissis*, C.F. *omissis*, il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico DEL VECCHIO S.r.l., con sede legale in Napoli (NA), Via Nelson Mandela n. 25, C.F./ P. I.V.A. 06661380631, Capogruppo mandataria del R.T.I., che nel prosieguo del presente atto, verrà anche denominato per brevità “Fornitore”, costituito ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con Atto notarile n. 2137 di Rep., Raccolta n. 1403, del 27/02/2023, della Dott.ssa Francesca Piccirella, Notaio in Napoli, iscritta nel ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, e registrato a Napoli, DPI I, il 27/02/2023 al n. 7581/1T, allegato al presente atto alla lettera A), per farne parte integrante e sostanziale, tra:

- DEL VECCHIO S.r.l., C.F./ P. I.V.A. 06661380631, Capogruppo mandataria, con quota di realizzazione pari al 55%;

- GRUPPO SIMET S.r.l., C.F./ P. I.V.A. 04982340012, mandante, con
quota di realizzazione pari al 45%;

Indice generale

Articolo 1 – Norme regolatrici.....	8
Articolo 2 – Definizioni.....	9
Articolo 3 – Oggetto.....	10
Articolo 4 – Durata della Convenzione.....	12
Articolo 5 – Durata e conclusione dei Contratti di Fornitura.....	13
Articolo 6 – Corrispettivi e revisione prezzi.....	16
Articolo 7 – Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.....	18
Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti	19
Articolo 9 – Obbligazioni del Fornitore.....	24
Articolo 10 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione.....	27
Articolo 11 – Comunicazioni da parte delle Amministrazioni Contraenti	28
Articolo 12 – Penali.....	28
Articolo 13 – Cauzione Definitiva.....	30
Articolo 14 – Risoluzione.....	32
Articolo 15 – Condizioni risolutive espresse.....	35
Articolo 16 – Recesso.....	36
Articolo 17 – Responsabilità civile e polizze assicurative.....	37
Articolo 18 – Subappalto.....	39
Articolo 19 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto.....	43
Articolo 20 – Brevetti industriali e diritti d'autore.....	43
Articolo 21 – Referenti del fornitore.....	44
Articolo 22 – Foro competente.....	44
Articolo 23 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	45
Articolo 24 – Oneri fiscali e spese contrattuali.....	45
Articolo 25 – Clausola finale.....	46
Articolo 26 – Accettazione specifica clausole.....	46

SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO DA DESTINARSI AGLI ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. E ART. 1 C. 499 L. 208/2015, SUDDIVISA IN LOTTI.

LOTTO 1 – ENTI LOCALI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

C.I.G. 9289377C65

TRA

la Città metropolitana di Torino, con sede legale in Torino, C.so Inghilterra n. 7, CAP 10138, C.F./ P. I.V.A. 01907990012, PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it. in persona dell’Arch. Marco Rosso, Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito “Città metropolitana di Torino”)

E

DEL VECCHIO S.r.l., con sede legale in Napoli (NA), via Nelson Mandela n. 25, C.F./ P. I.V.A. 06661380631, PEC: delvecchio@legalmail.it, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Città metropolitana di Torino in Torino, C.so Inghilterra, 7, in persona del legale rappresentante Sig. Antonio De Luca, nella sua qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante GRUPPO SIMET S.r.l., con sede legale in Torino (TO), via Santagata n. 26/A, C.F./ P. I.V.A. 04982340012, PEC: fabio.cozzi@pec.grupposimet.it, costituito con Atto notarile n. 2137 di Rep., Raccolta n. 1403, del 27/02/2023, della Dott.ssa Francesca Piccirella, Notaio in Napoli, iscritta nel ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, e registrato a Napoli, DPI I, il 27/02/2023 al n. 7581/1T, (di seguito, per brevità, anche solo “Fornitore”);

PREMESSO CHE

- a) la Città Metropolitana di Torino è uno dei 32 soggetti aggregatori di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014, come definito con Deliberazione ANAC n. 643 del 22/09/2021;
- b) i soggetti aggregatori sono chiamati ad attivare convenzioni attraverso le quali gli enti del territorio di riferimento provvedono all'approvvigionamento di quei beni e servizi che rientrano nelle categorie e nelle soglie individuate al Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori;
- c) il territorio di riferimento dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 nell'ambito delle materie fissate con apposito D.P.C.M. è quello regionale;
- d) in data 16/08/2018 è stato pubblicato sulla G.U. n. 189 il D.P.C.M. 11/07/2018 che individua la categoria 19 "manutenzione immobili e impianti" tra quelle di competenza del soggetto aggregatore;
- e) i soggetti aggregatori di cui all'elenco istituito ai sensi del citato art. 9 comma 2 possono dunque attivare convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilita in ciascuna Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinatori di Fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;
- f) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, la Città metropolitana di Torino ha espletato una gara a procedura aperta multilotto (4 lotti) per la stipula di altrettante Convenzioni aventi ad oggetto impianti di trasporto e sollevamento installati negli edifici scolastici e sedi istituzionali delle amministrazioni insistenti sul territorio della regione Piemonte (materia 19 del d.p.c.m. 11/07/2018 – G.U.R.I. n.189 del 16/08/2018) a favore delle amministrazioni, diverse dalle centrali e non appartenenti al Servizio sanitario, aventi sede sul territorio della regione Piemonte (di seguito anche solo "Amministrazioni"), svolta in ambito

comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 08/07/2022 e sulla G.U.R.I. n. 79 in data 08/07/2022;

DATO ATTO CHE

1) l'operatore economico R.T.I. DEL VECCHIO S.r.l./ GRUPPO SIMET S.r.l., con sede legale in Napoli (NA), via Nelson Mandela, 25, C.F./ P. I.V.A. 06661380631, (di seguito anche solo "Fornitore") è risultato aggiudicatario del seguente lotto:

LOTTO 1 – ENTI LOCALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

C.I.G. 9289377C65

2) il fornitore si è impegnato espressamente ad erogare le prestazioni oggetto della presente Convenzione nel pieno rispetto:

- delle prescrizioni del capitolato tecnico,
- di quanto offerto in sede di gara con riferimento sia all'offerta tecnica che all'offerta economica,
- delle condizioni, delle modalità e dei termini stabiliti nella presente convenzione,
- delle condizioni, delle modalità e dei termini stabiliti negli Ordinativi di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;

3) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;

4) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per la Città metropolitana di Torino nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura;

5) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento e nel capitolato tecnico;

6) resta espressamente inteso che la Città metropolitana di Torino non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura della stessa emessa;

7) che la presente Convenzione ed i relativi Allegati, vengono sottoscritti dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

1) L'esecuzione della servizio di manutenzione oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura è regolata in via gradata:

(i) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;

(ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

(iii) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore, attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi di

Fornitura. In particolare, la presente Convenzione, con riferimento al lotto specifico, non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tanto meno la Città metropolitana di Torino, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia .

3) Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente.

4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, la Città metropolitana di Torino e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione con riferimento al lotto specifico sono:

- Allegato "A" (Atto notarile n. 2137 di Rep. del 27/02/2023)
- Allegato "B" (Capitolato tecnico)
- Allegato "C" (Elenco Prezzi)
- Allegato "D1", "D2" (Offerta Tecnica)
- Allegato "E" (Offerta Economica)

Articolo 2 – Definizioni

1) Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

- a) Amministrazione/i: gli Enti locali e loro espressioni aventi sede nel territorio della Regione Piemonte, legittimate ad utilizzare la presente Convenzione;
- b) Amministrazione/i Contraente/i: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura;
- c) Convenzione: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- d) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione di un Ordinatoivo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione;
- e) Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la presente Convenzione;
- f) Importo massimo contrattuale: l'importo massimo di ciascun lotto specifico della presente Convenzione, IVA esclusa, pari alla base di gara; l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;
- g) Importo della Fornitura: l'importo complessivo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura, IVA esclusa;
- h) Richiesta preliminare di fornitura (RPF)/piano dettagliato delle attività (PDA) / ordinativo di fornitura (OdF)/ Ordine aggiuntivo di Fornitura (OAF) / verbale di presa in consegna/ ordine di attività (ODA) / programma operativo delle attività (POA) : vedi capitolato tecnico.

Articolo 3 – Oggetto

1) Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti ad eseguire le prestazioni di cui al capitolato tecnico, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, gli Ordini

aggiuntivi di Fornitura, secondo il Piano Operativo delle Attività e degli Ordini di Attività, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

2) la Città metropolitana di Torino si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l'Importo massimo contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo contrattuale* ed il Fornitore ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto Importo massimo contrattuale.

3) il Fornitore dovrà rendere tutte le prestazioni di cui al capitolato tecnico ricomprese nel Programma Operativo delle Attività nonché negli Ordini di Attività relativi a interventi di manutenzione straordinaria non previsti nel Programma Operativo, nel rispetto dei limiti dell'Ordinativo di Fornitura e negli eventuali Ordini aggiuntivi, delle prescrizioni di cui al presente documento, di quanto previsto nel capitolato tecnico e di quanto offerto in sede di offerta tecnica

Gli importi offerti in sede di offerta economica si intendono comprensivi di ogni onere dovuto per l'esecuzione della consegna della fornitura.

4) La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per la Città metropolitana di Torino, né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Fornitura regolati dalla presente Convenzione che disciplina le condizioni generali di detti singoli Contratti di Fornitura. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione degli Ordinativi di Fornitura e degli eventuali Ordini aggiuntivi sino a

concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato.

Articolo 4 – Durata della Convenzione

1) La presente Convenzione, relativa al lotto specifico, ha una durata di 36 mesi a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione del presente contratto (Data di Attivazione).

La Convenzione potrà essere prorogata, previa comunicazione scritta della Città metropolitana di Torino al fornitore almeno 15 giorni prima della scadenza, per ulteriori 6 (sei) mesi, qualora alla scadenza del predetto termine non sia stato esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'Importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2) Per durata della Convenzione si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle Amministrazioni Contraenti degli Ordinativi di Fornitura relativi alla presente Convenzione, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.

3) Gli Ordinativi di Fornitura avranno validità fino alla loro scadenza ma non oltre il limite di 24 mesi dalla data di termine della Convenzione, e sua eventuale proroga.

Resta, altresì, inteso che la facoltà delle Amministrazioni di emettere Ordinativi di Fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato.

4) È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

Articolo 5 – Durata e conclusione dei Contratti di Fornitura

1) La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti, mediante l'emissione di un Ordinativo di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. Nel caso in cui l'ammontare dell'Ordinativo di fornitura si esaurisca anzitempo, le Amministrazioni Contraenti potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura, fino alla data di scadenza della convenzione o suo esaurimento.

2) Le Amministrazioni Contraenti nel periodo di validità dell'Ordinativo di Fornitura potranno emettere Ordini aggiuntivi di Fornitura.

Una volta scaduta la Convenzione o esaurito l'Importo Massimo, non potranno essere emessi Ordini Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell'OdF.

La durata degli Ordini aggiuntivi di Fornitura comunque non può superare quella dell'Ordinativo di Fornitura.

3) Gli Ordinativi di Fornitura avranno una durata compresa tra i 24 e i 48 mesi, in base alle esigenze delle *Amministrazioni Contraenti* ed all'importo massimo contrattuale ancora disponibile.

Gli Ordinativi di Fornitura tuttavia avranno una durata massima di 24 mesi dal termine di scadenza della convenzione relativa al lotto di interesse.

4) Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di un singolo OdF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

5) L'Ordinativo di Fornitura (OdF) è il documento con cui le Amministrazioni Contraenti obbligano il Fornitore alla prestazione dei servizi ivi indicati, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica, e che regola i rapporti di fornitura fra la stessa Amministrazione Contraente e il Fornitore.

6) In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti di Fornitura si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inoltrati dalle Amministrazioni Contraenti a mezzo PEC, sottoscritti digitalmente, successivamente al completamento del percorso definito dall'art. 4 del capitolato tecnico, salva l'attivazione da parte della Città metropolitana di Torino di un apposito applicativo per l'invio e la gestione degli OdF.

7) L'Amministrazione Contraente deve redigere l'Ordinativo di Fornitura sulla base del modello allegato al Capitolato tecnico. All'OdF deve essere allegato obbligatoriamente il Piano delle Attività (PDA), controfirmato dalle parti e comprensivo dei relativi allegati, in cui sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di gestione dell'Ordinativo stesso.

L'Amministrazione ha la facoltà di prevedere all'interno dell'importo dell'OdF una stima per gli interventi di manutenzione correttiva a guasto; inoltre, ha la facoltà di indicare, nell'apposita sezione dell'OdF, gli importi forfettari a consumo destinati alla copertura finanziaria delle attività di manutenzione straordinaria nei limiti dettagliati nel Capitolato tecnico.

8) Il Fornitore è obbligato ad accettare OdF di importi complessivi superiori a euro 10.000,00, IVA esclusa. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, nell'ambito della capienza della Convenzione.

9) Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura l'Amministrazione contraente e il fornitore dovranno condividere e sottoscrivere apposito DUVRI specifico riferito ai rischi da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà data esecuzione all'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché eventuali relativi costi.

10) Per quanto concerne le attività rientranti nella manutenzione straordinaria, il Fornitore predisporrà, ove necessario, prima dell'inizio delle attività, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che dovrà essere approvato dal RUP.

Il fornitore provvederà altresì alla quantificazione degli oneri della sicurezza relativi allo specifico intervento.

9) Si precisa che:

a. sarà cura del Fornitore verificare che la Richiesta preliminare di Fornitura e l'Ordinativo di Fornitura provengano da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della presente Convenzione;

b. è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimazione delle Amministrazioni Contraenti che intendono utilizzare la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'Importo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione;

c. ove il Fornitore intenda non dare esecuzione alla Richiesta preliminare di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'Amministrazione Contraente e la Città metropolitana di Torino che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;

d. il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso

l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate;

e. il Fornitore ha l'obbligo di dare comunicazione alla Città metropolitana di Torino, entro due giorni lavorativi, della ricezione di ciascun OdF o OAF al fine di garantire l'aggiornamento dello stato di erosione dell'importo massimo stimato di ciascun lotto;

f. Tutte le comunicazioni di cui all'art.4 del Capitolato Tecnico dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, salva la facoltà della Città Metropolitana di Torino, nel periodo di vigenza della Convenzione, di rendere disponibile un applicativo per la trasmissione delle Richieste Preliminari di Fornitura, degli Ordinativi di Fornitura, etc. conforme al D.M. Funzione Pubblica del 12/08/2021 n. 148 adottato ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 6 – Corrispettivi e revisione prezzi

1) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione per le prestazioni a canone ed extra-canone saranno calcolati, per relative attività, sulla base di quanto previsto nel Capitolato Tecnico all'art. 16, applicando i ribassi offerti in sede di gara e riportati nell'Allegato E "offerta economica" ai prezzi contemplati nell'allegato C "Elenco prezzi" ed ai prezzi ivi citati.

2) Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel POA, negli eventuali ODA e in generale nell'OdF; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori, non potrà vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni.

3) La revisione dei prezzi unitari in aumento ed in diminuzione è ammessa nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e al netto del ribasso offerto dal Fornitore in sede di offerta economica.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria remunerati mediante l'applicazione del "Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte" e dei "Prezzi informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del Genio Civile (DEI)" al netto del ribasso offerto dal Fornitore in sede di offerta economica, l'adeguamento dei prezzi avviene attraverso l'utilizzo del suddetto listino tempo per tempo in vigore alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Fornitore.

Per quanto riguarda le voci di prezzo relative agli interventi di verifica periodica e di manutenzione ordinaria, la revisione dei prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dal Fornitore in sede di offerta economica, viene concordata tra il Fornitore e la Città Metropolitana di Torino su richiesta scritta del Fornitore adeguatamente documentata, a seguito di apposita istruttoria. Qualora non fossero disponibili le rilevazioni delle sezioni regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici previste dalla normativa vigente o i prezzi standard rilevati dall'ANAC, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi, (il c.d. Indice FOI). In tal caso i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'Indice FOI disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto

Potrà essere richiesto il primo adeguamento dei prezzi a partire dalla seconda annualità contrattuale; non sono ammesse variazioni retroattive fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, all'art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28/12/2015 n. 208.

4) Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

5) Eventuali richieste di anticipazione contrattuale, alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 35 c. 18 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere riferite ai singoli Ordinativi di Fornitura e pertanto le richieste dovranno essere avanzate direttamente alle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 7 – Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni

1) Ciascuna Amministrazione Contraente, con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato Tecnico.

2) Si rinvia all'art. 12.1 del Capitolato Tecnico per quanto concerne le attività di controllo e di verifica delle conformità in corso di esecuzione svolte dall'Amministrazione contraente:

3) L'Amministrazione contraente procederà, attraverso il DEC, ad una verifica di conformità definitiva delle prestazioni eseguite dal Fornitore ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. E' fatta salva la facoltà per le Amministrazioni contraenti di sostituire la verifica di conformità con la certificazione di regolare esecuzione, ricorrendo le fattispecie di cui all'art. 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

4) Le Amministrazioni Contraenti trasmettono alla Città metropolitana di Torino e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi Ordinativi di Fornitura.

Articolo 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Con la sottoscrizione di ciascun Contratto di Fornitura, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola Amministrazione Contraente. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti discendenti dalla presente convenzione, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

- 2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:
- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 8;
 - b) si impegna a comunicare alla Città metropolitana di Torino entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
 - c) ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, pena l'irricevibilità della medesima, il CIG "derivato", riferito allo specifico lotto, che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura, nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura;
 - d) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun

contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

e) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Città metropolitana di Torino ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Torino, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

3) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura, la fatturazione sarà trimestrale posticipata. Le fatture dovranno essere emesse successivamente all'approvazione del Verbale di Controllo, e saranno conformi alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché nella presente Convenzione.

4) Ciascuna fattura contemplerà le attività svolte nel trimestre di riferimento in attuazione del POA e degli eventuali ODA e dovrà essere corredata dal Verbale di Controllo approvato dal DEC, con rapporti di intervento e schede di consuntivo delle attività; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.

5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle

modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione e all'Ordinativo di Fornitura cui si riferisce nonché gli estremi del provvedimento di impegno della spesa (n. e data) e il CIG derivato, nonché il CUP ove individuato, e dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.

7) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente a 30 (trenta) giorni.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.

8) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'Amministrazione Contraente, mediante bonifico sul conto corrente bancario n. 000067298451, dedicato anche al presente affidamento ed intestato al Fornitore, presso Banca Fideuram, Centro Direzionale Isola F1, IBAN IT02M0329601601000067298451, con riferimento all'operatore DEL VECCHIO S.r.l., e sul conto corrente bancario n. 000000092162, dedicato anche al presente affidamento ed intestato al Fornitore, presso Banca del Piemonte, Agenzia Via Cernaia 7- Torino, IBAN IT83N0304801000000000092162, con riferimento all'operatore GRUPPO SIMET S.r.l.

Il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate alla Città metropolitana di Torino in sede di stipula della presente Convenzione, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. Il nominativo della persona preposta ad operare sul conto corrente dedicato, con riferimento all'operatore DEL VECCHIO S.r.l. è: Antonio De Luca, C.F. *omissis*.

Il nominativo della persona preposta ad operare sul conto corrente dedicato, con riferimento all'operatore GRUPPO SIMET S.r.l. è: Fabio Cozzi, C.F. *omissis*.

9) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10) L'Amministrazione ha facoltà di richiedere al Fornitore fatture separate relative all'erogazione del servizio ai singoli edifici, al fine di beneficiare di particolari agevolazioni fiscali che sono o che saranno previste dalla normativa vigente o per scopi di bilancio dell'Amministrazione medesima.

11) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione ed oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Città metropolitana di Torino, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 16.

12) Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'accertamento della regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

13) Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione

“pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere antecedentemente all’invio delle fatture “pro quota”, apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all’attività svolta dalle imprese raggruppate. La fatturazione è comunque subordinata all’approvazione del Verbale di Controllo.

14) Premessa, in riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi.

15) Con riferimento alla attività rientranti nella manutenzione straordinaria, al ricorrere dell’ipotesi di cui al D.M. 143 del 25 giugno 2021, in applicazione dell’articolo 8, comma 10-bis, del D.Lgs. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento, unitamente alla fattura, il Fornitore dovrà allegare l’attestazione di congruità del costo della manodopera riferita al cantiere in oggetto, nonché un documento contenente sia l’indicazione del codice univoco di congruità che il codice di

autorizzazione, rilasciati dalla Cassa Edile, pena l'impossibilità dell'Amministrazione contraente di accettare la fattura e procedere al pagamento.”

16) Relativamente a ciascun Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 9 – Obbligazioni del Fornitore

1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi all'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione.

2) Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della Convenzione, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Torino e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella Convenzione e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando

espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- impiegare tutte le attrezzature, le competenze ed il personale necessario per la realizzazione di tutte le prestazioni comprese nella presente convenzione secondo quanto stabilito nel presente documento e negli atti di gara;

- manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Torino nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da vizi o difetti delle forniture eventualmente eseguite in esecuzione della Convenzione;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Città metropolitana di Torino ed a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella presente Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

4) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite, coerentemente a quanto previsto nel DUVRI e nel Piano Operativo di Sicurezza:

- senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

6) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

7) Il Fornitore si obbliga a consentire alla Città metropolitana di Torino di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinatori di Fornitura e delle Richieste di Consegna, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, la Città metropolitana di Torino si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Città metropolitana di Torino per quanto di

propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Articolo 10 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione

1) La Città metropolitana di Torino si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della customer satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché alla gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti di cui al Capitolato Tecnico. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare

alla Città metropolitana di Torino i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.

2) A decorrere dalla data di attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura fino all'emissione dell'ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Torino una reportistica semestrale, contenente nel minimo le informazioni di cui all'art. 17 del Capitolato Tecnico, relativa alle attività svolte ed alle eventuali penali applicate, da consegnare entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al semestre di riferimento oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

4) In ogni caso la Città metropolitana di Torino, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre

a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire alla Città metropolitana di Torino entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

5) La Città metropolitana di Torino si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti tramite indagini di customer satisfaction, in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della Convenzione, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Città metropolitana di Torino che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

Articolo 11 – Comunicazioni da parte delle Amministrazioni Contraenti

Ciascuna Amministrazione Contraente ha l'onere di comunicare per iscritto alla Città metropolitana di Torino al ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Contratto di Fornitura.

Articolo 12 – Penali

1) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura attuativo della presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, si applicano le penali previste al paragrafo 13.1 del Capitolato Tecnico .

Spetta alla singola Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, all'istruttoria, all'accertamento ed alla applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo alla Città metropolitana di Torino di cui al successivo comma 3.

2) Nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di cui al precedente Articolo 10, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere della Città metropolitana di Torino una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 500,00= (cinquecento/00), IVA esclusa, fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle prescrizioni predette.

3) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente Convenzione; in tal caso l'Amministrazione Contraente e la Città metropolitana di Torino, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

4) Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente e/o la Città metropolitana di Torino procedono come disciplinato dall'art. 13 del Capitolato Tecnico.

5) Le Amministrazioni Contraenti e/o la Città metropolitana di Torino potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 13 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6) Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento)

del valore residuo del proprio Contratto di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, la Città metropolitana di Torino, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'Importo residuo dell'importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 13 – Cauzione Definitiva

1) Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore della Città metropolitana di Torino e delle Amministrazioni Contraenti, mediante polizza n. 2374285 rilasciata dalla Coface S.A., alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.

La cauzione definitiva è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Città metropolitana di Torino, e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Città metropolitana di Torino hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 12.

2) La garanzia opera nei confronti della Città metropolitana di Torino a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

3) La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura.

Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o della Città metropolitana di Torino per quanto di ragione verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e della Città metropolitana di Torino, quest'ultima potrà consentire con apposita comunicazione lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, con cadenza almeno semestrale.

Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla Città metropolitana di Torino a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna.

4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà

provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Città metropolitana di Torino.

6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, la Città metropolitana di Torino dichiarerà risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo 17.

Articolo 14 – Risoluzione

1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, la Città metropolitana di Torino ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni lavorativi, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la Città metropolitana di Torino ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione relativa al lotto specifico per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

3) E' facoltà dell'Amministrazione Contraente risolvere il contratto con il Fornitore (OdF) in caso di reiterati inadempimenti (almeno 3) che abbiano determinato l'applicazione di penali.

4) Nell'ipotesi di:

- ritardo nell'avvio dell'esecuzione, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 76/2020 e s.m.i.;
- applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Fornitura,
- applicazione di penali da parte della Città metropolitana di Torino per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione;
- tardivo avvio dell'esecuzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.L.76/2020 convertito, con modificazioni in L. 120/2020;
- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione e nel capitolato tecnico.

Le Amministrazioni Contraenti e/o la Città metropolitana di Torino, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Fornitura/Odinativi Aggiuntivi di fornitura e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC.

5) Salvo non sia disposto diversamente da parte della Città metropolitana di Torino, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle Amministrazioni che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.

6) La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della

Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

7) In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, la Città metropolitana di Torino ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale della Convenzione al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della Convenzione - detratto il valore degli Ordinativi di Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso è fatta salva l'applicazione delle penali contestate e resta fermo il diritto della Città metropolitana di Torino al risarcimento dell'ulteriore danno.

8) In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (valore ottenuto detraendo dal valore dell'Ordinativo di Fornitura il valore delle eventuali Richieste di Consegna regolarmente adempiute dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.

In ogni caso, è fatta salva la possibilità di applicare le penali maturate sui crediti del Fornitore fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

9) Nei casi di risoluzione dei Contratti di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante PEC alla Città metropolitana di Torino.

10) Resta inteso che la Città metropolitana di Torino e/o ciascuna Amministrazione Contraente, segnalerà all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici eventuali inadempimenti che abbiano portato alla

risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura e si riservano di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

11) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, la Città metropolitana di Torino si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..

Articolo 15 – Condizioni risolutive espresse

1) La Convenzione è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. accertamento della non sussistenza ovvero del venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b. accertamenti antimafia presso la Prefettura competente positivi, ovvero comunicazione della Prefettura di emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c. irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- e. esito negativo delle verifiche circa l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si fa presente che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. citato deve permanere in capo all'aggiudicatario ed ai subappaltatori per tutta la durata della convenzione e dei conseguenti contratti di fornitura.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente Convenzione si intende risolta e la Città metropolitana di Torino avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Città metropolitana di Torino al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 16 – Recesso

1) Le Amministrazioni Contraenti e/o la Città metropolitana di Torino, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) verificarsi di fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo Contratto di Fornitura, tra cui, in particolare, l'invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto stipulato con l'invio dell'ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

3) In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

4) Qualora la Città metropolitana di Torino receda dalla Convenzione ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi

di Fornitura e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Articolo 17 – Responsabilità civile e polizze assicurative

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni/Enti Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli OdF, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine il Fornitore dichiara di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni/Enti Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni OdF, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OdF. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni/Enti Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni/Enti Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli OdF.

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti delle Amministrazioni Contraenti autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione contraente;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione contraente.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata della Convenzione è condizione essenziale, per le Amministrazioni/Enti Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, la Convenzione ed ogni singolo OdF si risolvono di diritto.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata della Convenzione è condizione essenziale, per le Amministrazioni/Enti Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, la Convenzione ed ogni singolo OdF si risolvono di diritto (cfr. art. 15 lett. a).

2) Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, il fornitore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Contraente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie

assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità alle disposizioni di legge.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione Contraente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve:

a) prevedere una somma assicurata così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso

partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 200.000,00

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo al Fornitore.

Articolo 18 – Subappalto

1) Il Fornitore DEL VECCHIO S.r.l., conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Servizi e lavori di manutenzione, di riparazioni di impianti elevatori, di pronto intervento ed opere accessorie, opere complementari e lavori relativamente a opere rientranti nella categoria SOA OS4 (Impianti Elettromeccanici Trasportatori), nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Il Fornitore GRUPPO SIMET S.r.l., conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Manutenzione connessa a cat. OS4 e lavori connessi a cat. OS18, OS30, OG1, nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Il Fornitore si impegna a presentare domanda di autorizzazione al subappalto direttamente all'amministrazione contraente.

Il Fornitore, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comunica all'amministrazione contraente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il Fornitore, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 3 lett. c bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prima dell'inizio della prestazione, produce alla Città metropolitana di Torino copia dei contratti continuativi ex art. 105 comma 3 lett. c bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. stipulati in data antecedente all'indizione della procedura.

2) Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Città metropolitana di Torino o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dei singoli Ordinatori di Fornitura i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4) Il Fornitore si impegna a inviare a mezzo PEC o depositare, presso l'Amministrazione contraente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara;

- la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;

- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente non autorizzerà il subappalto.

5) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

7) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Città metropolitana di Torino e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8) Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Città metropolitana di Torino e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.

9) L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10) In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Città metropolitana di Torino avrà facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi del precedente Articolo 15.

11) L'Amministrazione contraente provvede ai sensi dell'art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori ove previsto.

12) Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

13) Saranno riconosciuti pagamenti diretti ai subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50 /2016 e s.m.i..

14) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come modificato con D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021.

15) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione contraente annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Articolo 19 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

1) E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le Amministrazioni Contraenti e/o la Città metropolitana di Torino hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di Fornitura e la Convenzione ai sensi del precedente Articolo 15.

2) Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente Convenzione per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Città metropolitana di Torino aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

3) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della Convenzione al Fornitore da parte della Città metropolitana di Torino, la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascun Amministrazione Contraente procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.

Articolo 20 – Brevetti industriali e diritti d'autore

1) Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare le Amministrazioni Contraenti e la Città metropolitana di Torino, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2) Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti della Città metropolitana di Torino e/o una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Città metropolitana di Torino sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Città metropolitana di Torino, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura, ai sensi del precedente Articolo 15, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 21 – Referenti del fornitore

1) Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha nominato un Responsabile della fornitura per l'esecuzione della presente Convenzione, quale referente nei confronti della Città metropolitana di Torino, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione tramite PEC all'Amministrazione Contraente e alla Città metropolitana di Torino.

Articolo 22 – Foro competente

1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Città metropolitana di Torino in relazione alla validità, interpretazione ed

esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti di Fornitura, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della Convenzione o dei Contratti di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 23 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi dell'art. 13, del Regolamento 2016/679/UE del 27/04/2016, i dati raccolti per la gestione del presente contratto sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici, a cura della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti della Città metropolitana di Torino.

Si rimanda all'informativa sulla privacy allegata al progetto tecnico.

Articolo 24 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1) Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Città metropolitana di Torino e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge, ivi incluse le spese di registrazione della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

2) Il fornitore ha l'obbligo di assolvere l'imposta di bollo, nella misura di Euro 16,00 ogni 4 facciate, sui contratti stipulati con le Amministrazioni Contraenti mediante emissione di Ordinativo di Fornitura.

2) Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai

sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 25 – Clausola finale

1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 26 – Accettazione specifica clausole

Il Fornitore dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 1341 del codice civile, le clausole contenute agli art. 1,3,4,5,6,8,9,12,14,15,16,17,18,19,20,22.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l'ordinamento giuridico, è redatto in modalità elettronica ed è stato da me, Segretario Generale, letto ai componenti, personalmente identificati già nelle premesse i quali lo approvano e lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della sottoscrizione

Gli allegati al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, sono:

A) Atto notarile n. 2137 di Rep. del 27/02/2023;

B) Capitolato tecnico;

C) Elenco Prezzi;

D1), D2) Offerta Tecnica

E) Offerta Economica

Per il Fornitore: Antonio De Luca (f.to digitalmente)

Per l'Amministrazione: Marco Rosso (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale: Giuseppe Formichella (f.to digitalmente)